



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lorena Papait ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

(C.F. MARINA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 39 – FIRENZE presso il difensore avv. CAPPONI MARINA con il patrocinio dell'avv. CAPPONI

Parte ricorrente

contro

I.N.P.S. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. FORGIONE PAOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE presso il difensore avv. FORGIONE PAOLA

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia ex L.297/1982, al pagamento in suo favore del TRF e delle ultime retribuzioni maturate alle dipendenze della ditta individuale (suceduta dal 1.1.2011 nella gestione dell'azienda della società di cui era dipendente dal 23.1.2006) nella misura di euro 7787,44 per t.f.r. e di 1286 per crediti diversi, somme che nonostante il decreto ingiuntivo ottenuto, non opposto, e la procedura esecutiva intrapresa non era riuscito ad ottenere dal datore di lavoro.

L'INPS ha eccepito in via pregiudiziale la decadenza dall'azione giudiziaria ex art.4 DL 384/1992 conv. L.438/1992, e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo, per i crediti diversi, che non rientrino nel periodo coperto da garanzia, e per il t.f.r. che non sia provato il trasferimento di azienda dalla s.n.c. alla ditta individuale di

In via di autotutela, in corso di causa, ha riconosciuto la pretesa del ricorrente quanto al solo t.f.r. maturato dopo l'assunzione da parte della ditta individuale (1.1.2011), come da delibera del 18.2.2016 (doc.1 allegato alle note del ricorrente).

La causa viene oggi decisa con motivazione contestuale, depositate note finali della parte ricorrente.

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.



N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.

tra

RICORRENTE/I

e

I.N.P.S.

RESISTENTE/I

Oggi **6 luglio 2016** ad ore _____ innanzi al dott. Maria Lorena Papait, sono comparsi:

Per _____ l'avv. CAPPONI MARINA

Per I.N.P.S. l'avv. FORGIONE PAOLA

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Capponi deposita sentenza del Tribunale della Spezia in fattispecie analoga.

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott. Maria Lorena Papait

Il Giudice

Alle ore 18.30 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Maria Lorena Papait



Si ritiene infondata l'eccezione di decadenza dall'azione proposta dall'INPS, secondo cui a fronte della domanda amministrativa depositata in data 24.9.2013, il ricorso giudiziario depositato il 22.4.2015 è stato proposto quando erano ormai spirati i termini di legge (un anno e 180 giorni per il compimento dell'iter amministrativo completo).

La domanda amministrativa è stata effettivamente depositata in data 24.9.2013, così come il ricorso giudiziario in data 22.4.2015 – dopo il rigetto della domanda con provvedimento del 10.12.2014, contro il quale è stato proposto ricorso amministrativo in data 27.1.2015, rimasto senza esito – ma il termine di decadenza de quo va considerato di un anno oltre 240 giorni per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo (compreso lo *spatium deliberandi* di 60 giorni per la decisione sulle richieste ex L.297/82 in base all'art.2 comma 7).

Infatti secondo l'art. 47 del DPR n. 639/1970, nel testo modificato dall'art. 38 del d.l. 98/11, per la decorrenza del termine di decadenza (un anno) per l'esercizio dell'azione giudiziaria sono previste tre ipotesi alternative : 1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso da parte dei competenti organi dell'istituto, 2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione, 3) dalla data di scadenza dei termini stabiliti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta; ove manchi il ricorso amministrativo, dalla data della richiesta si fanno decorrere i termini presuntivi per l'esaurimento del procedimento amministrativo, ai quali si aggiungerà l'anno di decadenza per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

Sulla domanda al Fondo di Garanzia, come detto in base all'art. 2 comma 7 L.297/82 l'INPS deve provvedere a liquidare il TFR nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione. Contro il provvedimento di reiezione della domanda è ammesso ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro 90 giorni dalla sua ricezione (art. 46 c.5 legge n. 88/89). In caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Istituto, il termine per la proposizione del ricorso decorrerà dal 61° giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

La circolare INPS n, 53/2007 esplicitamente ricorda che l'esaurimento del procedimento amministrativo è computato in 240 giorni a partire dalla proposizione della domanda (così computati: 60 giorni per lo *spatium deliberandi* ex art. 2 7° l. 297/82, più 90 giorni ex art. 46 co. 5 l. 88/89, quale termine per il ricorso amministrativo più ulteriori 90 giorni, termine dell'Istituto per deliberare).

I ricorsi amministrativi tardivi non incidono sul decorso del termine annuale di decadenza, come precisato dall'art. 4 del d.l. 384/92 convertito nella legge n. 438/92.

E' pacifico, nel caso di specie, come esposto e documentato dalla parte ricorrente che il ricorso amministrativo sia stato inoltrato tardivamente, a seguito delle altrettanto tardive richieste di integrazione di documenti inviate dall'INPS e la lunga attesa di risposte chiare da parte dell'ufficio amministrativo.

Pertanto il termine presuntivo di esaurimento del procedimento amministrativo di 240 giorni decorrente dalla data della domanda (inoltrata il 24.09.2013) scadeva il 21 aprile 2014 e da tale data andava fatto decorrere l'anno di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, scadente il 21 maggio 2015. Il ricorso giudiziario è stato depositato il 22 aprile 2015, quindi nei termini.

Quanto ai crediti diversi, ossia le retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro compresi nei dodici mesi dalla cessazione al deposito del ricorso giudiziari, nel caso di specie si tratta dei mesi di gennaio e febbraio 2012 (essendo il rapporto cessato il 4.2.2012).

Si ritiene, a differenza di quanto sostenuto dall'Inps, che il termine dal quale decorrono i 12 mesi sia da riferire non alla data di inizio dell'esecuzione forzata, ma secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza alla data del primo atto con il quale il lavoratore ha agito in giudizio per il soddisfacimento del proprio credito (Cass.1885/2005, Cass.22621/2007, Cass.12634/2008, Cass.22011/2008).



Quanto alla sussistenza di un trasferimento d'azienda, si richiama la disposizione di cui all'art.2112 c.c. secondo cui *"...Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo, si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni questo articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata identificata come dal cedente o dal cessionario al momento del suo trasferimento"*.

La giurisprudenza, in base a detta definizione, riconduce alla fattispecie del trasferimento di azienda ogni operazione che comporti il mutamento della titolarità di una attività economica preesistente, indipendentemente dalla tipologia negoziale con la quale tale risultato si determina (si richiama Cass. 29 agosto 2005 n. 17418 secondo cui *"il trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c. è ravvisabile in ogni caso in cui, ferma restando (nel suo nucleo essenziale) l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa si verifichi la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attui"*, e nello stesso senso Cass. 493/2005, Cass.26125/2006, Cass.11918/2013). Irrilevante pertanto il fatto che, come nel caso di specie, non sia stato stipulato tra le parti la _____ e la ditta individuale _____ un formale contratto di cessione di azienda, la cui mancanza è peraltro del tutto spiegabile in ragione della qualità del _____ di socio della _____).

Ciò risulta avvenuto nel caso in esame : la società di persone _____ della quale era socio illimitatamente responsabile ed amministratore, è stata sciolta ed è subentrato il solo _____ nella nuova veste di imprenditore individuale, sia nella titolarità aziendale che nel rapporto di lavoro con _____ mai interrotto. Il trasferimento d'azienda si desume dai documenti prodotti dal ricorrente (visure camerali, buste paga), che dimostrano la prosecuzione dell'attività aziendale nella stessa sede della società di via Ramazzini in Firenze, con l'utilizzo dello stesso complesso organizzato di beni e servizi. Facendo applicazione dell'art. 2112 c.c. _____ ha riconosciuto i diritti del lavoratore maturati al momento dello scioglimento (anzianità pregressa fin dal 2006, accantonamenti del TFR, scatti di anzianità, ferie e festività maturate) come risulta dall'ultima busta paga della società cedente (emessa nel dicembre 2010) e dalla prima busta della ditta individuale cessionaria (del gennaio 2011). Trattasi peraltro di debiti sociali rispetto ai quali anche in precedenza, in qualità di socio, il _____ era illimitatamente responsabile.

Nel caso di specie vi è una continuità soggettiva anche sotto il profilo della titolarità, facente capo sostanzialmente sempre allo stesso soggetto, che in veste di ultimo datore di lavoro presso il quale il _____ ha lavorato ha riconosciuto per iscritto (nell'ultima busta paga e nel CUD 2011) gli accantonamenti pregressi a titolo di TFR transitati da un'azienda all'altra, restando però insolvente al momento della cessazione del rapporto.

L'ammontare e la debenza di tali somme sono stati accertati nell'ambito di un procedimento giudiziale monitorio conclusosi con emissione di decreto ingiuntivo, mai opposto e pertanto definitivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. condanna l'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia ex L.297/1982, a pagare al ricorrente le somme di euro 7787,44 (per t.f.r.) e di euro 1286 (per crediti diversi), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;



Sentenza n. 635/2016 pubbl. il 06/07/2016

- condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 3.000, oltre rimborso spese 15%, oltre iva e cap, con distrazione a favore dell'avv. Marina Capponi.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 6 luglio 2016

Il Giudice
dott. Maria Lorena Papait

